

per l'intero residuo debito, sulle indennità in
na tantum soltanto se la cessazione dal ser-
 vizio non dia diritto ad una pensione od al-
 tro assegno equivalente.

La tesi del prof. Puggioni non è
 priva di fondamento, in quanto basata su
 chiare disposizioni di legge, le quali appa-
 riono di sicura applicazione alla specie, con-
 siderato che il trattamento di essato rap-
 porto prevede, oltre ad una liquidazione
 una tantum (indennità di anzianità), un
 assegno continuativo (trattamento di rendi-
 ta), di guisa che, una volta che l'Ammini-
 strazione riconosca l'ulteriore credito per ca-
 rni arretrate di rendita e per l'indennità di
 anzianità, la compensazione oltre il quin-
 to risulterebbe infermata dalle limitazioni
 del citato T. U., con la conseguenza che, in
 sede di impugnativa del provvedimento, come
 effettuato in violazione del citato T. U.,
 l'Amministrazione si troverebbe nella condi-
 zione di non poter più recedere dal ricono-
 scimento del proprio debito opposto in com-
 pensazione.

H) - Per quanto riguarda in partico-